

Legge regionale 29 marzo 2016, n. 5.

“Approvazione debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)””.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio)

1. I debiti fuori bilancio di cui alle delibere dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale numeri 20 e 21 del 17 dicembre 2015 sono riconosciuti legittimi ai sensi dell’articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 2

(Norma Finanziaria)

1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge si provvede:

- a) per la delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 20 del 17 dicembre 2015, con variazione in aumento di euro 57.036,90 sul capitolo 3031, Missione 1, Programma 03, Titolo 01 macroaggregato 103 piano dei conti finanziario 1.03.02.09.000, mediante prelievo dal fondo per il pagamento dei debiti fuori bilancio capitolo 7903, Missione 20, Programma 1, Titolo 1 macroaggregato 110 piano dei conti finanziario 1.10.01.99.000 del bilancio di previsione gestionale 2015/2017, esercizio 2015;
- b) per la delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 21 del 17 dicembre 2015, con una variazione in aumento di euro 1.260,00 sul capitolo 6211, Missione 1, Programma 11, Titolo 01 macroaggregato 103, piano dei conti finanziario 1.03.02.99.000, mediante prelievo dal fondo per il pagamento dei debiti fuori bilancio capitolo 7903, Missione 20, Programma 1, Titolo 1, macroaggregato 110, piano dei conti finanziario 1.10.01.99.000 del bilancio di previsione gestionale 2015/2017, esercizio 2015.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di legge ad iniziativa del Consigliere Antonio Marciano.

Acquisita dal Consiglio regionale in data 29 gennaio 2016, con il n. 253 del registro generale ed assegnata alla II Commissione consiliare permanente per l'esame.

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 16 marzo 2016.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Articolo 73: "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni."

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta."